

“INCENDIO MUTUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE”

Fascicolo Informativo

edizione 2 Aprile 2012

**In forza della convenzione n. 09952800011515 stipulata con
la Spett. le Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.**

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato all'aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione del modulo di adesione leggere attentamente la
Nota Informativa.**

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“INCENDIO MUTUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE”

1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

- Nota Informativa p. 2
- Glossario p. 6

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono aderire al contratto collettivo "INCENDIO MUTUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123.**

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

- ❖ Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 25,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: La presente copertura è vincolata a favore del contraente così come previsto all'art. 16 "Vincolo" delle condizioni generali di assicurazione (in seguito denominate cga).

Pertanto, a norma del provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 che modifica il reg. 5 all'art. 48 comma 1-bis regolante il conflitto di interesse, l'intermediario non percepirà direttamente o indirettamente alcuna remunerazione.

Il contratto prevede premi unici anticipati per l'intera durata del finanziamento.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Incendio Mutui Fabbricati in Costruzione è una copertura assicurativa che tutela il fabbricato in caso di incendio, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, spargimento d'acqua ed altre garanzie. E' possibile assicurare fabbricati in corso di costruzione con le limitazioni previste all'art. 2 "Esclusioni".

La copertura di polizza viene prestata a Primo Fuoco senza l'applicazione della regola proporzionale rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (art. 7 Cga "Somma assicurata e liquidazione dei danni")

Le Coperture offerte sono:

- Oggetto dell'assicurazione (art. 1 cga);
- Estensioni di garanzia (art. 3 cga);

Avvertenza:

Sono previste specifiche esclusioni così come di seguito individuate:

	Art. Cga
Esclusioni	2

Le garanzie sono prestate con l'applicazione delle Franchigie, Scoperti e Sottolimiti previsti negli articoli di seguito indicati:

	Art. Cga
Oggetto dell'assicurazione	1
Esclusioni	2
Estensioni di garanzia	3
Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento	4
Altre assicurazioni	5

Franchigie

Esempio Incendio del fabbricato

In conseguenza di un evento atmosferico il fabbricato assicurato subisce un danno di € 5.000,00.

Il fabbricato è interamente costruito.

Franchigia contrattuale (art. 4 Franchigie): € 150,00

Indennizzo della Compagnia: € 5.000,00 - € 150,00 = € 4.850,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

5. Aggravamento del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze del rischio originariamente descritte subissero delle variazioni tali da comportarne **modifiche sostanziali**, tali modifiche, **devono essere comunicate per iscritto alla società**.

La **mancata comunicazione** alla società può comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di **non assicurabilità** i cui riferimenti sono riportati nella seguente tabella:

	Art. Cga
Esclusioni	2

6. Premi

Avvertenza: il premio verrà pagato in un'unica soluzione con la formula del premio unico anticipato per durata.

Avvertenza: qualora sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'avente diritto può richiedere la risoluzione del contratto assicurativo, con la conseguente cessazione dell'assicurazione e il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, che verrà calcolata con effetto dalla data di richiesta del cliente stesso senza la detrazione di alcun onere amministrativo da parte della Società.

Il premio, per importi erogati fino ad € 250.000,00 è comprensivo di un costo complessivo per durata stimato in €78,72 calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 48 comma 1-bis del reg. 5 regolante il Conflitto di Interessi che prevede di non remunerare l'intermediario in caso di presenza di vincolo.

Tale valore non prevede la corresponsione di provvigioni percepite dall'intermediario.

Il premio, per importi erogati superiori ad € 250.000,00 è comprensivo di un costo complessivo per durata stimato in €524,81 calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 48 comma 1-bis del reg. 5 regolante il Conflitto di Interessi che prevede di non remunerare l'intermediario in caso di presenza di vincolo.

Tale valore non prevede la corresponsione di provvigioni percepite dall'intermediario.

7. Rivalse

Il contratto collettivo "Incendio Mutui Fabbricati in costruzione" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: pur essendo la copertura a premio unico anticipato per durata è facoltà dell'assicurato avvalersi del diritto di recesso così come precisato all'avvertenza di cui al punto 6 Premi della presente nota informativa nel rispetto di quanto previsto dal vincolo (art. 16 cga).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alla aliquota del 22,25%.

C. Informazioni su procedure liquidative e reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla società, facendo poi seguito entro 10 giorni con denuncia scritta

Nel paragrafo "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **"Modalità di apertura sinistri"** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu**



Glossario

ASSICURATO:

si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

ASSICURAZIONE

si intende la garanzia prestata dalla Società assicuratrice;

CONTRAENTE:

si intende la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A.;

FABBRICATO ASSICURATO:

si intende il complesso delle opere edili costruite o in costruzione, o in corso di ristrutturazione, oggetto dell'ipoteca in relazione ai finanziamenti di cui in premessa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione interrata nonché le relative pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo; box, cantine, cortili, giardini, recinzioni e simili o quant'altro non specificato nell'atto di finanziamento. Gli immobili possono essere adibiti ad uso civile, ufficio o studio professionale, commerciale, artigianale e piccola industria. Per quanto concerne l'utilizzo degli immobili assicurati farà fede la perizia estimativa della Contraente oppure scheda di valutazione del fabbricato controfirmata dalla Contraente. I fabbricati possono avere qualsiasi caratteristica costruttiva, eccetto solo le costruzioni realizzate interamente in legno. Per Fabbricato in corso di costruzione si intende il complesso delle opere edili realizzate a partire dalla data di inizio lavori, in qualunque stadio si trovino;

INDENNIZZO:

si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE:

si intende il documento sottoscritto dall'Assicurato per aderire alla polizza convenzione.

PICCOLA INDUSTRIA:

si intende l'attività produttiva il cui valore di macchinari, attrezzature e merci, al lordo degli ammortamenti, come ultimo bilancio approvato presentato alla Contraente per l'erogazione del finanziamento, non superi Euro 465.000,00 (quattocentosessantacinquemila). L'importo massimo assicurabile non potrà essere superiore ad Euro 3.000.000,00 per fabbricato o complesso di fabbricati assicurato, tale limite di somma assicurata è operante anche per i Depositi ed i Magazzini;

SINISTRO:

si intende il verificarsi dell'evento dannoso previsto nella presente assicurazione;

SOCIETA':

si intende la Società ARCA ASSICURAZIONI S.p.A., in qualità di Società assicuratrice;

SOMMA ASSICURATA:

si intende l'importo erogato per i finanziamenti di cui alla premessa. L'importo massimo assicurabile non potrà essere superiore ad Euro 10.000.000,00 per ogni fabbricato o complesso di fabbricati assicurato, salvo quanto previsto per la Piccola Industria e per i Depositi e Magazzini;

“INCENDIO MUTUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Oggetto dell'assicurazione (cosa assicurata)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, scoppio;
- Caduta aereomobili, loro parti o cose da esse trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali;
- Urto veicoli;
- Onda sonica (bang sonico);
- Fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale di impianti per la produzione di calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini);
- Spargimento d'acqua (acqua condotta) a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento pertinenti ai fabbricati, **con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo;**
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio (eventi socio-politici), compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi;
- Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate (eventi atmosferici);
- Sviluppo di fumi, gas, vapori colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri beni posti nell'ambito di venti metri da esse;
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti, con il **limite del 60% della somma assicurata. Tale copertura è operante esclusivamente nella fase di costruzione, quindi per la sola durata del cantiere.**

2) Esclusioni (cosa non assicurata)

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, salvo il Contraente o L'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calorie o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari con lui conviventi;
- e) per gli eventi socio-politici:
 - i danni da imbrattamento dei muri esterni;
 - i danni dovuti ad atti vandalici in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- f) per gli eventi atmosferici:
 - i danni causati da gelo e neve, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua, da mareggiate, da rigurgito dei sistemi di scarico, da cedimento o franamento del terreno;
 - i danni da bagnamento all'interno dei fabbricati, salvo che siano stati arrecati attraverso rotture o lesioni provocate ai fabbricati od ai serramenti dagli eventi atmosferici stessi;
 - i danni a lastre in cemento amianto e in materia plastica per effetto di grandine;

Per fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione **sono esclusi** i danni da eventi atmosferici e da spargimento di acqua condotta, nonché le spese per la ricerca e riparazione del guasto. Tali garanzie diventano operanti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, comprovata da apposita documentazione. Per i fabbricati aperti su uno o più lati **sono esclusi** i danni derivanti da eventi atmosferici.

Per i fabbricati costruiti non sono operanti le coperture alluvione, inondazione ed allagamento.

3) Estensione di garanzia

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni derivanti dagli eventi assicurati anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi e da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di Legge;
- i danni causati dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità ai beni assicurati allo scopo di limitare i danni;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, **con massimo del 10% del danno indennizzabile;**
- le spese relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria (muri e pavimenti) per la ricerca del guasto o della rottura nonché delle spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, collocati nei muri o nei pavimenti nei quali il guasto o la rottura si sono verificati **fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per anno e per sinistro.**

4) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

In caso di sinistro che coinvolga le garanzie sotto indicate la Società indennizzerà il danno **previa deduzione dei seguenti importi:**

- Acqua condotta: **franchigia Euro 150,00 per sinistro;**
- Eventi socio-politici: **franchigia Euro 150,00 per sinistro;**
- Eventi atmosferici: **franchigia Euro 150,00 per sinistro;**
- Alluvione, inondazione ed allagamento: **scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00 con il limite del 60% della somma assicurata; fermo il limite di € 2.000.000,00 per evento e per anno nel caso che lo stesso evento colpisca più cantieri.**

5) Altre assicurazioni

La Società prende atto che possono esistere sui medesimi fabbricati, assicurati con la presente Convenzione, altre polizze stipulate dall'Assicurato.

In caso di sinistro nella fase di costruzione (cantiere), nel caso di presenza di altre coperture sui beni assicurati, la presente convenzione, limitatamente alle coperture inondazione, alluvione ed allagamento, opererà a secondo rischio.

6) Obblighi in caso di sinistro

I sinistri **devono essere denunciati per iscritto alla Società entro dieci giorni** successivi al momento in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza con il modulo "Richiesta di indennizzo".

In tutti i casi di incendio deve essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, ottemperando alla istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, nonché conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali; inoltre l'Assicurato deve mettere a disposizione dei periti tutti i documenti che possano essere richiesti ai fini della quantificazione del danno e fornire la dimostrazione delle spese sostenute per limitare il danno, che sono a carico della Società ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Sa tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avvenisse entro otto giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie del caso.

7) Somma assicurata e liquidazione dei danni

La Società si obbliga ad indennizzare il danno nei termini di cui al successivo art. 8) sino alla concorrenza della somma assicurata, come definita nella presente Convenzione, rinunciando all'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

8) Determinazione del danno

In caso di danno parziale al fabbricato come definito in premessa, la Società corrisponde le spese di ricostruzione o ripristino a nuovo della parte del fabbricato danneggiato, **escluso il valore dell'area.**

In caso di danno totale, ossia la totale distruzione del fabbricato assicurato, la Società corrisponderà l'importo maggiore valutato fra il debito residuo ed il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato valutati al momento del sinistro.

9) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persone da lui designata;

oppure:

b) a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberato.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

10) Mandato dei periti

E' competenza del Perito o dei Periti, senza obbligo di osservanza di formalità giudiziarie, **indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro, verificare che l'Assicurato abbia assolto i suoi obblighi previsti dal presente contratto, verificare quali cose siano state danneggiate o distrutte** per effetto del sinistro e quindi procedere alla quantificazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati degli interventi peritali, raccolti in apposito verbale firmato, sono consegnati alle Parti le quali li considerano obbligatori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissidente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

11) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo, con rinuncia a qualunque eccezione e/o opposizione nei confronti dell'Assicurato.

L'indennizzo potrà essere pagato direttamente all'Assicurato solo previo benestare della Contraente, a favore della quale è vincolata l'assicurazione.

12) Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazioneecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 0458182373.

Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

13) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla esercitazione il diritto di surroga che gli compete a norma dell'art.1916 del Codice Civile verso:

(a) le persone di cui fatto l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

(b) le imprese controllanti, controllate, consociate o collegate con l'Assicurato;

a condizione che l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa.

Tale rinuncia non è operante nei confronti di chiunque abbia agito con dolo.

14) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Convezione, valgono le norme di legge.

16) Vincolo

L'indennizzo dovuto a termini di polizza si intende vincolato a favore del contraente. Conseguentemente la Società si obbliga a riconoscere tale vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto e a non liquidare l'indennizzo se non al contraente o previo consenso dello stesso.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

Unipol
GRUPPO



Modulo richiesta di indennizzo convenzione “Incendio Mutui Fabbricati in Costruzione” Numero convenzione 09952800011515

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPAGNIA

N° SINISTRO

DATI DELL'ASSICURATO

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

CF/PI

N. IBAN

Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel. Sig. :

Reperibilità: giorni dalle ore alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Data e ora Ubicazione del fabbricato oggetto del sinistro

Via..... civ.....

Cap..... Comune..... Provincia.....

Causa e descrizione dell'evento

Descrizione danni

Autorità intervenute

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)

DOCUMENTI ALLEGATI:

Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:

IBAN

Intestato a:

BANCA

Firma del denunciante

Data


Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano

- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.

Luogo e data: Firma: 

**DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8182397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA**

**Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via San Marco, 48
37138 – Verona
Fax 0458182397**

“INCENDIO MUTUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.